



CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 10 (Codice penale militare di guerra)

Operazioni militari per motivi di ordine pubblico

Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, la legge penale militare di guerra si applica, in tempo di pace, anche quando un reparto delle forze armate dello Stato sia impegnato in operazioni militari per motivi d'ordine pubblico.

Versione in vigore dal 6 maggio 1941 secondo Normattiva, non più in vigore dal 21 marzo 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Primo — Della legge penale militare di guerra, in generale
Titolo	Primo — Della legge penale militare di guerra e della sua applicazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-10-operazioni-militari-per-motivi-di-ordine-pubblico/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it